



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI
TEL. 080/5213404 - 5210843
FAX 080/5246145
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET : www.figcpuglia.it
E-MAIL: info@figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N°12 del 22 settembre 2005

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A DEL 24/8/2005)

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno procedere alla modifica degli artt. 10, 11, 14, 16, 28 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Visto l'art.24 dello Statuto Federale

D e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 10, 11, 14, 16, 28 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato A).

All. A)

<p style="text-align: center;">VECCHIO TESTO Art. 10 Prevenzione di fatti violenti</p>	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO Art. 10 Prevenzione di fatti violenti e responsabilità per comportamenti di razzismo.</p>
<p>1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.</p> <p>2. Le società rispondono per la violazione del divieto di cui all'art. 62, comma 2bis delle NOIF. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale, ovvero altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della stessa gara, la propria dissociazione da tali condotte illecite.</p> <p>3. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera b).</p> <p>4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. Le società rispondono per la violazione del divieto di cui all'art. 62, comma 2bis delle NOIF. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale oppure adotti comunque concrete iniziative, documentate, per prevenire simili condotte. La responsabilità è, altresì, attenuata se altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della gara stessa la propria dissociazione da tali condotte illecite.</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p>

<p>5. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.</p> <p>Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi o di recidiva specifica è inflitta inoltre la sanzione della squalifica del campo.</p> <p>Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere e), g), h).</p> <p>Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall'art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 1.000,0 a € 15.000,00.</p> <p>6. I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate.</p>	<p>5. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.</p> <p>Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva specifica, sono inflitte inoltre, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni previste dall'art. 13 comma 1, lettera d) ed e).</p> <p>Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere e), g), h).</p> <p>Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall'art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 1.000,00 a € 15.000,00.</p> <p>6. INVARIATO</p>
---	--

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>Responsabilità delle società per fatti violenti</p> <p>1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica od un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi all'esterno dell'impianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui al dell'art. 10, comma 1. La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.</p> <p>3. Per i fatti previsti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre la squalifica del campo. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 1.000,0 a € 15.000,00. Per le società non appartenenti alla sfera professionistica, in caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f).</p> <p>4. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.</p> <p>5. Nel caso in cui ricorrono motivi di ordine pubblico può essere disposto che le gare da disputare in campo neutro si svolgano a porte chiuse.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>Responsabilità delle società per fatti violenti.</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell'art. 4, comma 3 o dell'art. 10 comma 4, è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 comma 1 lett. d) o lett. e).</p>

<p>6. La effettiva collaborazione prestata dalla società nell'identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire elemento valutativo per l'Organo di giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni. Eguale effetto riveste la concreta cooperazione prestata dalla società alle forze dell'ordine competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
--	---------------------

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati</p> <p>1. I dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:</p> <p>a) ammonizione;</p> <p>b) ammonizione con diffida;</p> <p>c) ammenda;</p> <p>d) ammenda con diffida;</p> <p>e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro;</p> <p>f) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;</p> <p>g) squalifica a tempo determinato;</p> <p>h) divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per il periodo corrispondente alla durata della inibizione e della squalifica ove i fatti commessi siano ritenuti di eccezionale gravità.</p> <p>2. Le sanzioni previste alle lettere e) ed h) non possono superare la durata di cinque anni. Qualora l'Organo di giustizia sportiva valuti di particolare gravità l'infrazione, per la quale irroga una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa delibera, motivata proposta al Presidente federale perché venga dichiarata, nei confronti del dirigente, socio di associazione o tesserato, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati</p> <p>1.INVARIATO</p> <p>2.INVARIATO</p> <p>2bis. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, si applica come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.</p>

<p>3. Ai dirigenti ed ai soci di associazione si applicano le sanzioni previste dal comma 1, lettere a), b) ed e).</p> <p>4. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, soci di associazione e tesserati della sfera Professionistica.</p> <p>5. In caso di illecito sportivo o di violazione in materia gestionale ed economica, la sanzione è diminuita qualora il dirigente, il socio di associazione o il tesserato abbiano fornito, ammettendo la propria responsabilità, un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili.</p> <p>6. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 25, comma 7, e 47, comma 4, del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.</p> <p>7. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui al comma 1, lettera e), possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.</p> <p>8. I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza</p>	<p>b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.</p> <p>c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lettera b).</p> <p>d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.</p> <p>3.INVARIATO</p> <p>4.INVARIATO</p> <p>5.INVARIATO</p> <p>6.INVARIATO</p> <p>7.INVARIATO</p> <p>8.INVARIATO</p>
--	---

<p>ammonizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. <p>Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.</p> <p>Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.</p> <p>9. Al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.</p> <p>10. 1) Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.</p> <p>10.2) Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), Lega Nazionale Dilettati – Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, 5° capoverso, delle N.O.I.F., i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di giustizia sportiva.</p>	<p>9.INVARIATO</p> <p>10.1) INVARIATO</p> <p>10.2) INVARIATO</p>
---	--

<p>10.3) Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.</p>	10.3) INVARIATO
<p>10.4) La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 17, comma 8.</p>	10.4) INVARIATO
<p>11. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Professionisti Serie C: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out; c) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6.</p>	11. INVARIATO
<p>12. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di playoff e play-out; b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out; c) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio - promozione previste dall'art. 49, lett. c) Lega Nazionale Dilettanti, 5° capoverso, delle N.O.I.F. o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6.</p>	12. INVARIATO

<p style="text-align: center;">VECCHIO TESTO Art. 16 Recidiva</p>	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO Art. 16 Recidiva</p>
<p>1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, ai dirigenti, ai soci di associazione ed ai tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazioni previste dal presente Codice e che ne commettano un'altra nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della sanzione determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.</p> <p>2. abrogato</p> <p>3. Le violazioni dell'art. 1, comma 3, del presente Codice da parte dei dirigenti, soci di associazione, e tesserati, quando di esse la società o l'associazione di appartenenza debba rispondere oggettivamente, sono valutate ai fini della recidiva qualora la società sia successivamente incolpata, ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2 e 3, per il comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo.</p> <p>4. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.</p>	<p>1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, ai dirigenti, ai soci di associazione ed ai tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.</p> <p>2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, lett. d), e), f), g), h), i), l) è valutata, ai fini della recidiva anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.</p> <p>3. ABROGATO</p> <p>4. INVARIATO</p>

<p style="text-align: center;">VECCHIO TESTO Art. 28 Procura federale</p>	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO Art. 28 Procura federale</p>
<p>1. Il Procuratore federale è nominato per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice-presidenti eletti e sentito il Consiglio federale.</p> <p>2. Il Procuratore federale esercita le funzioni requirenti davanti agli Organi di giustizia sportiva. Unitamente al Procuratore federale vengono nominati fino a sei Vice-Procuratori federali, che coadiuvano il Procuratore federale e su delega dello stesso possono svolgerne le relative funzioni.</p> <p>3. La Procura federale deferisce al giudizio della competente Commissione disciplinare le società, i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati incolpati di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, o per avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1, o per avere reso le dichiarazioni lesive, di cui all'art. 3, fatte salve le specifiche competenze relativamente alle altre istanze di giustizia.</p> <p>4. La Procura federale, ricevuti gli atti di un procedimento dall'Ufficio indagini, può: a) adottare un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti; b) disporre il deferimento alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, con trasmissione di tutti gli atti dell'istruttoria e con la formulazione di specifici addebiti. Dell'avvenuto deferimento deve essere data immediata notizia al Presidente federale, nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione ed al Settore di appartenenza; c) richiedere all'Ufficio indagini il compimento di ulteriori atti istruttori.</p> <p>5. La Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.</p> <p>6. La Commissione Disciplinare della Lega, del Comitato o della Divisione di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione, o il Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono competenti a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale.</p>	<p>1. Il Procuratore federale è nominato per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice-presidenti eletti e sentito il Consiglio federale.</p> <p>2. Il Procuratore Federale avvia l'azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice e svolge le funzioni requirenti davanti agli organi di Giustizia sportiva. Partecipa ai procedimenti conseguenti alla riservata segnalazione di cui all'art. 31, con esclusione del giudizio dinanzi al Giudice sportivo. Unitamente al Procuratore federale vengono nominati fino a sei Vice-Procuratori federali, che coadiuvano il Procuratore federale e su delega dello stesso possono svolgerne le relative funzioni.</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p>

<p>7. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 37, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa, o il Giudice sportivo di 2° Grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica.</p>	<p>7. INVARIATO</p>
--	---------------------

<p>VECCHIO TESTO Art. 31</p> <p>A) Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.</p> <p>a1) I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.</p> <p>a2) Gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.</p> <p>a3) Limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a giuoco fermo o estranei all'azione di giuoco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, il Giudice sportivo può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura federale, ovvero del Commissario di campo, se designato per le gare della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti, che deve pervenire entro le ore 18.00 del giorno successivo a quello della gara. In tal caso il Giudice sportivo può ai fini della prova, avvalersi anche di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale.</p>	<p>NUOVO TESTO Art. 31</p> <p>A) Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.</p> <p>a1) I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Fermo quanto sopra previsto, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova le relazioni dell'Ufficio Indagini.</p> <p>a2) Invariato</p> <p>a3) Per le gare della Lega Nazionale Professionisti, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall'Arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice sportivo riservata segnalazione entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara, e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice sportivo una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di Euro 100,00. L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta. Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo l'esame di filmati da loro depositati, tali da dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva sanzionato dall'arbitro. In tale caso le</p>
---	--

<p>a4) Avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione. In tale caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova della simulazione eventualmente commessa da altri tesserati.</p> <p>a5) La disciplina di cui ai commi a2) e a3) si applica anche ai tesserati all'interno del recinto del giuoco.</p> <p>B) Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori.</p> <p>b1) I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi, nonché delle relazioni</p>	<p>immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la evidente simulazione da cui scaturisce l'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; 2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; 3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; 4) l'impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano; <p>In tutti i casi previsti dalla presente lett. a3) il Giudice sportivo può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.</p> <p>a4) Le disposizioni di cui alla lett. a3) si applicano anche alle gare della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta; la segnalazione, oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata anche dal Commissario di campo, se designato.</p> <p>a5) La disciplina di cui alle precedenti lettere a2) e a3) si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno del recinto di gioco. La disciplina di cui alla lettera a4) si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno del campo di gioco.</p> <p>B) Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori.</p> <p>b1) I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli</p>
--	--

<p>del rappresentante dell'Ufficio indagini e dei Commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 22.00 del giorno successivo alla gara.</p> <p>b2) In caso di condotta violenta di straordinaria gravità, non rilevata dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui al comma b1), gli Organi di giustizia sportiva possono utilizzare, ai fini della decisione, immagini televisive, secondo quanto previsto dal comma a3).</p> <p>C) Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara.</p> <p>c1) I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., dalle Leghe, Divisioni e Comitati.</p> <p>c2) Quando il procedimento sia stato attivato d'iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.</p> <p>D) Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte di Organi federali.</p> <p>d1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nella denuncia o nel deferimento, e nelle deduzioni difensive. Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate alle parti, presso le società, a cura delle competenti Segreterie di Lega, di Divisione o di Comitato.</p> <p>E) Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati.</p> <p>e1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell'istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi di giustizia sportiva.</p>	<p>eventuali supplementi, nonché delle relazioni del rappresentante dell'Ufficio indagini e dei Commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara.</p> <p>b2) In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui alla precedente lett. b1), gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dalle precedenti lett. a3) e a4).</p> <p>C) INVARIATO</p> <p>D) INVARIATO</p> <p>E) INVARIATO</p>
--	--

1.2. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 17 SETTEMBRE 2005)

OGGETTO: Rinuncia della Società A.S.D. DIAVOLI ROSSI a partecipare per la stagione 2005/2006 al Campionato di 3° categoria per disputare il Campionato Provinciale Juniores con istanza per essere autorizzata alla conservazione del vincolo dei calciatori per la Società tesserati nella stagione sportiva 2004/2005.

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- vista l'istanza di codesta Società, portante rinuncia al Campionato di 3° categoria, che chiede di partecipare al Campionato Provinciale Juniores;
- ritenuto che i motivi che giustificano la rinuncia a partecipare al Campionato di competenza sono sufficienti a concedere l'autorizzazione alla Società a partecipare al Campionato Provinciale Juniores, conservando l'anzianità di affiliazione (20.09.1997) ed il numero di matricola (911004);
- tanto premesso;

ha accolto l'istanza, autorizzando la A.S.D. DIAVOLI ROSSI a partecipare per la stagione sportiva 2005/2006 al Campionato Provinciale Juniores, autorizzando la conservazione del vincolo dei calciatori già per essa tesserati, limitatamente a quelli che rientrano nei limiti di età fissati per tale campionato (nati 1.1.1987 in poi) e disponendo lo svincolo di autorità, previsto dall'art. 110 n. 1 N.O.I.F., a favore degli altri calciatori con decorrenza 13 luglio 2005.

1.3. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 17 SETTEMBRE 2005)

OGGETTO: Rinuncia della Società POL. D. AVETRANA a partecipare per la stagione 2005/2006 al Campionato di 3° categoria per disputare il Campionato Provinciale Juniores con istanza per essere autorizzata alla conservazione del vincolo dei calciatori per la Società tesserati nella stagione sportiva 2004/2005.

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- vista l'istanza di codesta Società, portante rinuncia al Campionato di 3° categoria, che chiede di partecipare al Campionato Provinciale Juniores;
- ritenuto che i motivi che giustificano la rinuncia a partecipare al Campionato di competenza sono sufficienti a concedere l'autorizzazione alla Società a partecipare al Campionato Provinciale Juniores, conservando l'anzianità di affiliazione (07.09.1988) ed il numero di matricola (720587);
- tanto premesso;

ha accolto l'istanza, autorizzando la POL. D. AVETRANA a partecipare per la stagione sportiva 2005/2006 al Campionato Provinciale Juniores, autorizzando la conservazione del vincolo dei calciatori già per essa tesserati, limitatamente a quelli che rientrano nei limiti di età fissati per tale campionato (nati 1.1.1987 in poi) e disponendo lo svincolo di autorità, previsto dall'art. 110 n. 1 N.O.I.F., a favore degli altri calciatori con decorrenza 1 agosto 2005.

1.4. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 17 SETTEMBRE 2005)

OGGETTO: Rinuncia della Società A.S. Atletico Noci a partecipare per la stagione 2005/2006 al Campionato di Calcio a cinque per disputare i Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità e del numero di matricola.

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- vista la dichiarazione di codesta Società, portante rinuncia al Campionato di Calcio a Cinque, con richiesta di svolgere solo attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- ritenuto che i motivi che giustificano la rinuncia a partecipare al Campionato di competenza sono sufficienti a concedere l'autorizzazione alla Società a partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica conservando l'anzianità di affiliazione (03.03.1993) ed il numero di matricola (720647), ma non il mantenimento del vincolo dei calciatori per essa tesserati per la stagione sportiva 2004/2005;
- premesso quanto sopra;

ha accolto l'istanza, autorizzando la A.S. Atletico Noci a partecipare per la stagione sportiva 2005/2006 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione e numero di matricola, disponendo, altresì, lo svincolo di autorità a favore dei calciatori previsto dall'art. 110 n. 1 N.O.I.F., con decorrenza 22 agosto 2005.

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 20 SETTEMBRE 2005 DEL SETTORE TECNICO DELLE F.I.G.C.)

Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale PUGLIA della L.N.D. in modo coordinato con il Comitato Regionale del S.G. e S. e che sarà svolto a BARI dal 14/11/2005 al 17/12/2005.

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Regionale **PUGLIA** della L.N.D. della F.I.G.C.
2. Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 40 allievi.
3.
 - a) Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al corso, in soprannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. o del S.G. e S. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie Rappresentative per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una Società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
 - b) E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, allievi presentati alla F.I.G.C. da Federazioni straniere nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere.
Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni straniere, che siano stati abilitati "Allenatori di Base", saranno iscritti nell'albo del Settore tecnico, ma avranno la possibilità di tesserarsi con Società Italiane solo dopo tre stagioni sportive di effettiva pratica di allenatore nei rispettivi paesi.
4. Il Corso non avrà luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 20 unità.
5. Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire per raccomandata a cura degli interessati al **Comitato Regionale PUGLIA LND - FIGC - Commissione Corso Allenatori - via Cairoli, 85 - 70122 BARI BA**, entro il **24/10/2005**. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o altro ufficio. Se a tale scadenza il numero delle domande risulterà inferiore a 40, il Settore Tecnico potrà autorizzare il Comitato ad accettarne altre fino al raggiungimento delle 40 suddette.
6. Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione in cui ha sede il Comitato. Per i calciatori professionisti la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la Società professionistica per la quale sono tesserati;
 - b) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia;
 - c) età minima 25 anni ed età massima 55 anni, compiuti all'1.1.2006;
 - d) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore;
 - e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso.
7. Non potranno essere ammessi al Corso:
 - a) i candidati che, nella stagione sportiva 2004/2005 ed in quella in corso siano stati squalificati per almeno 90 giorni;
 - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo;
 - c) i candidati che siano stati colpiti da provvedimenti penali, divenuti definitivi, per delitti non colposi che abbiano portato condanne a pene detentive di durata superiore a sei mesi.
Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorrano in una squalifica di almeno 90 giorni.

8. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso, una autocertificazione (allegato B) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli.
9. Si deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati ad una Commissione composta da:
 - a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., o Dirigente da lui delegato, che la presiede;
 - b) il Presidente del Comitato Regionale del S.G. e S., o Dirigente da lui delegato;
 - c) un Delegato del Settore Tecnico della FIGC;
 - d) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C.
11. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
12. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato C.
13. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria.
15. La graduatoria degli allievi ammessi e non ammessi al Corso dovrà essere esposta all'albo presso la sede del Comitato Organizzatore.
16. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 620,00, di cui € 310,00 saranno trattenuti dal Comitato Regionale L.N.D. e € 310,00 saranno inviati al Settore Tecnico.
17. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
18. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it.
19. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in soprannumero e nel limite massimo di due unità, portatori di handicap motori tali da non permettere l'attività di calciatore. Tali soggetti dovranno essere in possesso di certificazione di stato di buona salute e dovranno ottenere il nulla osta dalla Commissione Medica indicata dal Settore Tecnico che valuterà i limiti funzionali ai fini dell'idoneità alla partecipazione al Corso, nonché al fine di individuare gli eventuali percorsi alternativi per lo svolgimento delle previste prove pratiche.
20. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, soggetti che, pur sprovvisti di diploma di allenatore, abbiano diretto all'estero, con la qualifica di allenatore responsabile, la prima squadra di società partecipanti a campionati della massima divisione e che siano anche in possesso degli altri requisiti previsti nella delibera del Settore tecnico del 20.11.1999.
21. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, come previsto nella delibera del 7.9.2000, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati del Mondo per Nazionali A.
22. Gli allegati A-B-C fanno parte integrante del presente Bando.

ALLEGATO A

Spett.le
COMITATO REGIONALE PUGLIA
L.N.D. - F.I.G.C.
COMMISSIONE CORSO ALLENATORI
via Cairoli, 85
70122 BARI BA

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Base" indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 23 del 20/09/2005

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov. _____

il _____ residente a _____ C.A.P. _____

Via/piazza _____

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.

Alla domanda il sottoscritto allega l'autocertificazione di cui all'allegato B.

Allega, inoltre, una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 6, lett. e, del Comunicato Ufficiale n° 23 e due fotografie formato tessera.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo:

CAP _____ Località _____ prov. _____

via/piazza _____

telefono _____ cell. _____

luogo e data _____

_____ *firma per esteso*

N.B. - ai sensi artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000 l'istanza può essere presentata direttamente e firmata davanti al funzionario o può essere inviata con allegata la fotocopia della carta di identità o del passaporto.

ALLEGATO B

AUTOCERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate,

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov. _____ il _____

DICHIARA:

- di essere cittadino italiano oppure di risiedere da almeno 2 anni in Italia
- di essere residente a _____
- di essere in regola con le disposizioni di cui al punto 7 del Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 23 del 20/09/2005
- 1) di avere svolto quale calciatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli tenendo presente quanto previsto nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società, categorie dei campionati, etc., astenendosi dall'indicare i relativi punteggi):

- 2) di avere svolto quale allenatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli tenendo presente quanto previsto nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società, categorie dei campionati, etc., astenendosi dall'indicare i relativi punteggi):

- 3) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____

- 4) di essere in possesso del seguente Attestato _____

città e data _____

firma per esteso

ALLEGATO C

Tabella dei titoli, con relativi punteggi, validi ai fini dell'ammissione al Corso

TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI CALCIATORE con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C. (*)	Punti per ogni stagione sportiva
1. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati di 1 ^a o 2 ^a o 3 ^a categoria, serie B femminile o Campionato Regionale femminile	1,00
2. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della L.N.D. partecipanti a Campionati di C.N.D. - eccellenza, Promozione, o serie A femminile o Campionato Berretti	1,50
3. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti Serie "C" partecipanti a Campionati di Serie C/2 o ex Serie D o ex IV Serie o Campionato Primavera o De Martino	2,00
4. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti Serie "C" partecipanti a Campionati di Serie C/1	2,50
5. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti partecipanti a Campionati di Serie "B"	3,00
6. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti partecipanti a Campionati di Serie "A"	3,50
	Punti per ogni presenza
7. per partite giocate in Rappresentative Nazionali di Lega (L.N.P.- L.P.Serie C - L.N.D.) Squadre Nazionali Giovanili (Juniores) e Nazionale U21 Femminile	0,20
8. per partite giocate in Nazionale A femminile	0,25
9. per partite giocate in Nazionale U.21 o Olimpica	0,30
10. per partite giocate in Nazionale A	0,50

(*) L'attività di calciatore con tesseramento per Federazioni straniere sarà valutata dalla Commissione con attribuzione del relativo punteggio

TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI ALLENATORE	Punti per ogni stagione sportiva
1. attività di allenatore di prima squadra partecipante a Campionati di 3 ^a categoria della L.N.D..	2,00
2. attività di allenatore di prima squadra partecipante a Campionati di 2 ^a categoria o categoria superiore, serie A o B femminile in regime di deroga.	3,00

TITOLI DI STUDIO (punteggi non cumulabili tra di loro)	punti
1. Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore	2,00
2. Diploma ISEF	3,00
3. Laurea (viene conteggiata solo una laurea)	3,00

ATTESTATI	punti
1. Corso di "informazione per Istruttori non qualificati" organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico (viene conteggiato solo un corso)	6,00
2. Allenatore in possesso dell'abilitazione ad "Istruttore di Giovani Calciatori"	6,00
3. Allenatore in possesso dell'abilitazione ad "Allenatore di Calcio a Cinque"	2,00

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. ATTESTATO DI MATURITA' AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte è autorizzato a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. TORITTO	GERONIMO Giuseppe	nato	31/12/1989
ASS. CALCIO ARS ET LABOR GROTTAGLIE	LENTI Giancarlo	nato	25/11/1989
SPORTING CLUB SAMMICHELE	LOCONTE Angelo	nato	06/03/1990

3.2.2. COPPA ITALIA

PROGRAMMA GARE DEI QUADRANGOLARI

Giovedì 22 Settembre 2005 (2° Giornata andata)

1° QUADRANGOLARE

CASTELLANETA – MASSAFRA *Campo Comunale "De Bellis" CASTELLANETA*

2° QUADRANGOLARE

GIOVENTU CALCIO MURO – TAURISANO *Campo Com. "Centro Pol." MURO LECCESE*

Tutte le gare avranno inizio alle ore 16.00 sui campi delle squadre prime nominate.

TRIANGOLARI ELIMINATORI**Programma gare di Giovedì 22 Settembre 2005** (3° Giornata)

- | | | |
|---|--|--|
| 1. SAN SEVERO - LUCERA
<i>Riposa</i> : SAN GIORGIO APRICENA | <i>Campo Com. "Ricciardelli"</i> | SAN SEVERO |
| 2. NUOVA DAUNIA - AUDACE CERIGNOLA
<i>Riposa</i> : ARPIFOGGIA | <i>Campo Centro Sportivo "S.Pio X"</i> | LUCERA |
| 3. FORTIS TRANI - CANOSA | <i>Campo Comunale</i> | TRANI |
| 4. ATLETICO CORATO - BISCEGLIE 1913 DON UVA
<i>Riposa</i> : MOLFETTA CALCIO | <i>Campo Comunale "A"</i> | CORATO |
| 5. ACQUAVIVA - REAL ALTAMURA
<i>Riposa</i> : TORITTO | <i>Campo Comunale</i> | CASAMASSIMA |
| 6. CALCIO CAPURSO - ATLETICO CONVERSANO
<i>Riposa</i> : POLIMNIA CALCIO | <i>Campo Comunale</i> | CAPURSO |
| 7. NUOVA POLISPORTIVA NOCI - PRO GIOIA
<i>Riposa</i> : CASTELLANA | <i>Campo Com. "De Luca Resta"</i> | NOCI |
| 8. MONTALBANO - CALCIO FASANO
<i>Riposa</i> : VICTORIA LOCOROTONDO | <i>Campo Comunale "V.Vurlo"</i> | FASANO |
| 9. CAROVIGNO - OSTUNI SPORT
<i>Riposa</i> : S.VITO | <i>Campo Comunale</i> | CAROVIGNO |
| 10. STELLA JONICA CAROSINO - FRANCAVILLA CALCIO
<i>Riposa</i> : MEDANIA | <i>Campo Comunale</i> | CAROSINO |
| 11. REAL SQUINZANO - NOVOLI
<i>Riposa</i> : SURBO | <i>Campo Comunale</i> | SQUINZANO |
| 12. COPERTINO - S. PANCRAZIO SALENTINO
<i>Riposa</i> : FIAMMA SPORTIVA MONTERONI | <i>Campo Com. COPERTINO</i> | ore 19.00 |
| 13. NUOVA NARDO CALCIO - SAN DONATO
<i>Riposa</i> : GALATONE | <i>Campo neutro Comunale</i> | MONTERONI DI LECCE
(a porte chiuse) |
| 14. A.TOMA - PRO ITALIA GALATINA
<i>Riposa</i> : PRO TREPUIZZI | <i>Campo Comunale</i> | MARTANO |

Tutte le gare avranno inizio alle ore 16.00 sui campi delle squadre prime nominate.

3.2.3. COPPA PUGLIA

16° DI FINALE

Programma delle gare di Giovedì 22 Settembre 2005 (andata)

1. ATLETICO VIESTE - RAFFAELE CASTRIOTTA Campo Comunale VIESTE (*)
2. ATLETICO BOVINO -TORREMAGGIORE CALCIO Campo Comunale"Reg.Margherita BOVINO (*)
3. ORDONA CALCIO - MINERVINO MURGE Campo Comunale ORDONA (*)
4. REAL BARLETTA -MARGHERITA SPORT Campo Comunale "L.Simeone" BARLETTA
5. TERLIZZI CALCIO - NUOVA VALENZANO Campo Comunale TERLIZZI
6. ATLETICO MOLA - CASAMASSIMA Campo Com. "Cad. di Superga" Erb.Sint. MOLA DI BARI
7. ALTAMURA S.R.L. – SANTERAMO Campo Comunale"Cagnazzi" ALTAMURA (*)
8. SPORTING CLUB SAMMICHELE – ALBEROBELLO Campo Com. "G.Pastore" SAMMICHELE DI B. (*)
9. ANDRISANI CALCIO 1995 TA - CISTERNINO Campo Comunale TALSANO
10. FRAGAGNANO - V.MAZZOLA CAROSINO Campo Comunale FRAGAGNANO (*)
11. MARUGGIO CALCIO -FIBAL PULSANO 2000 Campo Comunale MARUGGIO
12. VEGLIE - ERCHIE Campo Comunale VEGLIE (*)
13. FRIGOLE - SAN CESARIO ARIA SANA Campo Comunale "Mingo Locatelli" FRIGOLE (*)
14. OLIMPIA -NERETINA CALCIO Stadio Com."G.Specchia"-Pre Campo GALATINA
15. OTRANTO -ARADEO CALCIO Campo Comunale OTRANTO
(*)
16. SPORTING TAVIANO - MIGGIANO Campo Comunale "S.Giuseppe" TAVIANO

(*) L'ordine di svolgimento è stato stabilito da apposito sorteggio (Art.2 Regolamento Coppa Puglia)

Tutte le gare avranno inizio alle ore 16.00 sui campi delle squadre prime nominate.

3.3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2005

CAMPIONATO PROMOZIONE

Girone A: la gara **ATLETICO CONVERSANO - PRO GIOIA** avrà luogo sul Campo Comunale "P. Lorusso" Erb. Sint. di Conversano, con inizio alle ore **16.30**.

Girone B: la gara **S.VITO - SURBO** avrà luogo sul Campo Comunale "E.M. Citiolo" di San Vito dei Normanni, con inizio alle ore **17.00**.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Girone A: la gara **RAFFAELE CASTRIOTTA - MARGHERITA SPORT** avrà luogo sul **Campo Priv. "Salvemini 2" di Manfredonia**, con inizio alle ore 15.30.

PROGRAMMA DELLE GARE

DOMENICA 02 OTTOBRE 2005

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE UNICO	6ª GIORNATA DI ANDATA	DOMENICA 02 OTTOBRE 2005	
AUDACE CERIGNOLA	SAN PANCRAZIO SALENTINO	CAMPO COMUNALE "MONTERISI"	CERIGNOLA
BARLETTA	SAN GIORGIO APRICENA	CAMPO COMUNALE	BARLETTA
CALCIO FASANO	A.TOMA	CAMPO COMUNALE "VITO CURLO"	FASANO DI BRINDISI
FRANCAVILLA CALCIO	BISCEGLIE 1913 DONUVA APD	CAMPO COMUNALE ERBA SINTETICA	FRANCAVILLA FONTANA
LUCERA CALCIO	COPERTINO	CAMPO COMUNALE LUCERA ERB.SINT	LUCERA
NUOVA NARDO CALCIO S.R.L.	MONTALBANO CALCIO	CAMPO COMUNALE	NARDO
NUOVA POLISPORTIVA NOCI	VICTORIA LOCOROTONDO	CAMPO COMUNALE DE LUCA RESTA	NOCI
OSTUNI SPORT	REAL ALTAMURA	CAMPO COMUNALE	OSTUNI
TAURISANO	CASARANO S.P.A.	CAMPO COMUNALE	TAURISANO

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A	5ª GIORNATA DI ANDATA	DOMENICA 02 OTTOBRE 2005	
ARPIFOGGIA	CASTELLANETA	NUOVO STADIO COMUNALE	TROIA
ATLETICO CORATO	CANOSA S.R.L.	CAMPO COMUNALE - A -	CORATO
FORTIS TRANI	NUOVA DAUNIA	CAMPO COMUNALE	TRANI
NUOVA LATERZA	CASTELLANA	CAMPO COM.MAD.DEL.GRAZIE ER.SI	LATERZA
POLIMNIA CALCIO	ACQUAVIVA	CAM. COM."MADONNA D'ALTO MARE	POLIGNANO A MARE
PRO GIOIA	MOLFETTA CALCIO	CAMPO COM.V.EINAUDI ERBA SINT.	GIOIA DEL COLLE
SAN SEVERO	CALCIO CAPURSO	CAMPO COMUNALE "RICCIARDELLI"	SAN SEVERO
TORITTO	ATLETICO CONVERSANO	CAMPO COMUNALE	TORITTO
GIRONE B	5ª GIORNATA DI ANDATA	DOMENICA 02 OTTOBRE 2005	
ASSI MAGLIE	REAL SQUINZANO	CAMPO COMUNALE	CURSI
CAROVIGNO CALCIO	FIAMMA SPORTIVA MONTERONI	CAMPO COMUNALE	CAROVIGNO
GALATONE A.S.D.	PRO ITALIA GALATINA	CAMPO COMUNALE	GALATONE
NOVOLI	S.VITO	CAMPO COMUNALE	NOVOLI
PALAGIANELLO	MEDANIA	CAMPO COMUNALE	PALAGIANELLO
PRO TREPUIZZI	SURBO	CAMPO COMUNALE	SOGLIANO CAVOUR
SAN DONATO	MASSAFRA	CAMPO COMUNALE	SAN DONATO DI LECCE
STELLA JONICA CAROSINO	GIOVENTU CALCIO MURO	CAMPO COMUNALE	CAROSINO

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A	5ª GIORNATA DI ANDATA	DOMENICA 02 OTTOBRE 2005	
ALTAMURA S.R.L.	ATLETICO FOGGIA	CAMPO COMUNALE "CAGNAZZI"	ALTAMURA
ASCOLI SATRIANO	ATLETICO BOVINO	CAMPO COMUNALE	ASCOLI SATRIANO
CASSANO MURGE	TORREMAGGIORE CALCIO	POL. COMUNALE VIA GRUMO	CASSANO DELLE MURGE
MARGHERITA SPORT	ATLETICO VIESTE	CAMPO COMUNALE	MARGHERITA DI SAVOIA
MINERVINO MURGE	MATINUM	CAMPO COMUNALE	MINERVINO MURGE
RAFFAELE CASTRIOTTA	ORTA NOVA	CAMPO PRIVATO "SALVEMINI 2"	MANFREDONIA
SAN GIOVANNI ROTONDO	TERLIZZI CALCIO	CAMPO COMUNALE "A.MASSA" (A)	SAN GIOVANNI ROTONDO
TALOS RUVO	AUDACE BARLETTA	CAMPO COMUNALE	RUVO DI PUGLIA
GIRONE B	5ª GIORNATA DI ANDATA	DOMENICA 02 OTTOBRE 2005	
ALBEROBELLO	SANTERAMO	CAMPO COMUNALE	ALBEROBELLO
CASAMASSIMA	CALCIO GIOIA	CAMPO COMUNALE	CASAMASSIMA
CISTERNINO	PROMAXIMA	CAMPO COMUNALE "MEDITERRANEO"	CISTERNINO
CLUB PARADISO TURI	V.MAZZOLA CAROSINO	CAMPO COMUNALE	TURI
CRISPIANO	ATLETICO MOLA	CAMPO COMUNALE	CRISPIANO
FIBAL PULSANO 2000	PUTIGNANO CALCIO	CAMPO COMUNALE	PULSANO
FRAGAGNANO	SAN MARZANO	CAMPO COMUNALE	FRAGAGNANO
NUOVA VALENZANO	LIZZANO	CAMPO COMUNALE	VALENZANO
GIRONE C	5ª GIORNATA DI ANDATA	DOMENICA 02 OTTOBRE 2005	
ARADEO CALCIO	TUGLIE	CAMPO COMUNALE	ARADEO
CASERMETTE ARNESANO	MERINE	CAMPO COMUNALE	ARNESANO
ERCHIE	VEGLIE	CAMPO COMUNALE	ERCHIE
FRIGOLE	MARUGGIO CALCIO	CAMPO COMUNALE MINGO LOCATELLI	FRIGOLE
GIOVENTU CALCIO CUTRO	GRECIA SALENTINA	CAMPO COMUNALE	COLLEPASSO
LEVERANO	SPORTING TAVIANO	CAMPO COMUNALE	LEVERANO
MIGGIANO	ATLETICO NARDO	CAMPO COMUNALE	MARTANO
OTRANTO	SAN CESARIO ARIA SANA	CAMPO COMUNALE	OTRANTO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE A	5ª GIORNATA DI ANDATA	DOMENICA 02 OTTOBRE 2005		
ATLETICO ORSARA	LESINA	CAMPO SPORTIVO "S.ROCCO"	ORSARA DI PUGLIA	15:30
CARAPELLE	REAL S.GIOVANNI	CAMPO COMUNALE	CARAPELLE	15:30
FOGGIA INCEDIT	JUVENALIA	CAMPO COMUNALE "CROCI NORD"	FOGGIA	15:30
ORDONA CALCIO	TROIA	CAMPO COMUNALE	ORDONA	15:30
REAL BARLETTA	REAL VICO CERIGNOLA	CAMPO COMUNALE "LELLO SIMEONE"	BARLETTA	15:30
SANT ONOFRIO CALCIO	PESCHICI	CAMPO COMUNALE "A.MASSA" (B)	SAN GIOVANNI ROTONDO	15:30
VIESTE	MARCONI	CAMPO COMUNALE	VIESTE	15:30
VIRGILIO MAROSO CANDELA	NUOVA U.S. PIETRA	CAMPO COMUNALE	CANDELA	15:30
GIRONE B	5ª GIORNATA DI ANDATA	DOMENICA 02 OTTOBRE 2005		
ANSPI S.ERASMO	LIBERTAS PALESE	CAMPO COMUNALE V.LEONARDO MELE	SANTERAMO IN COLLE	15:30
ATLETICO MODUGNO	CARIBOU	CAMPO COMUNALE	MODUGNO	15:30
BARI SPORT	AVANTI DELFINI ALTAMURA	CAMPO COMUNALE "R.DEPERGOLA"	GIOVINAZZO	15:30
CALCIO PELLEGRINO	REAL CORATO	STADIO"AZZ. D'ITALIA"ERB.SINT.	CASTELLANA GROTTE	15:30
EUROPA CALCIO PALESE	GRUMESE	CAMPO COMUNALE	BARI - PALESE	15:30
JAPIGIA	SPORTING CLUB SAMMICHELE	CENTRO SPORTIVO "S.MATARRESE"	BARI - CONTRADA S.ANNA	15:30
NUOVA ANDRIA	BITETTO	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA	15:30
SPORTIVA TRIGGIANO	REAL ADELFA	CAMPO "PRINCIPE DI PIEMONTE"	TRIGGIANO	15:30
GIRONE C	5ª GIORNATA DI ANDATA	DOMENICA 02 OTTOBRE 2005		
ATLETICO CALCIO MOTTOLA	TORRE	CAMPO COMUNALE	MOTTOLA	15:30
ATLETICO MANDURIA	STRUDA	CAMPO COMUNALE	MANDURIA	15:30
CALCIO LEDE	PRO PATRIA	CAMPO COMUNALE	TALSANO	11:00
COMMENDA BRINDISI	ARSENAL SAVA	CAMPO COMUNALE "BOZZANO"	BRINDISI	11:00
GIOVENTU MARTINA	ISCHIATARANTO	CAMPO COMUNALE "PERGOLO"	MARTINA FRANCA	15:30
MEC LECCE	PEZZE	CAMPO COM."VIA DELLO STADIO"	LECCE	11:00
TORCHIAROLO	TUTURANO	CAMPO COMUNALE "V.MAZZOLA"	TORCHIAROLO	15:30
VIRTUS TARANTO	ANDRISANI CALCIO 1995 TA	CENTRO SPORTIVO COM.PAULO VI	TARANTO	11:00
GIRONE D	5ª GIORNATA DI ANDATA	DOMENICA 02 OTTOBRE 2005		
ALEZIO	POLISPORTIVA GIOVANILE	CAMPO COMUNALE	ALEZIO	15:30
G.PAGANO	NUOVA GAGLIANO DEL CAPO	CAMPO COMUNALE	RACALE	15:30
GIOVENTU CALCIO PARABITA	VIRTUS CALCIO TRICASE	CAMPO COMUNALE	PARABITA	15:30
GIOVENTU CALCIO SPECCHIA	COLLEMETESE	CAMPO COMUNALE	SPECCHIA	15:30
NUOVA GIOVENTU SUPERSANO	NERETINA CALCIO	CAMPO COMUNALE	SUPERSANO	15:30
OLIMPIA	MELILLO A.S. TAURISANO	STAD.COM"G.SPECCHIA"-PRE CAMPO	GALATINA	15:30
SALIGNANO	STELLA DEL COLLE	CAMPO COMUNALE "A. ADAMO"	GAGLIANO DEL CAPO	15:30
SAN PIETRO IN LAMA	MELISSANO	CAMPO	DA DESTINARSI	15:30

4. RISULTATI GARE

INCONTRI DISPUTATI

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE: UNICO

DATA GIORNATA

15/09/05	3/A	A.TOMA	SAN PANCRAZIO SALENTINO	2 - 0
		BISCEGLIE 1913 DONUVA APD	NUOVA POLISPORTIVA NOCI	3 - 0
		CASARANO S.P.A.	AUDACE CERIGNOLA	2 - 2
		COPERTINO	OSTUNI SPORT	2 - 1
		FRANCAVILLA CALCIO	NUOVA NARDO CALCIO S.R.L.	4 - 0
		MONTALBANO CALCIO	LUCERA CALCIO	3 - 2
		REAL ALTAMURA	BARLETTA	0 - 3
		SAN GIORGIO APRICENA	TAURISANO	0 - 1
		VICTORIA LOCOROTONDO	CALCIO FASANO	0 - 0
18/09/05	4/A	AUDACE CERIGNOLA	COPERTINO	1 - 0
		BARLETTA	FRANCAVILLA CALCIO	0 - 0
		CALCIO FASANO	CASARANO S.P.A.	1 - 0
		LUCERA CALCIO	VICTORIA LOCOROTONDO	4 - 2
		NUOVA NARDO CALCIO S.R.L.	BISCEGLIE 1913 DONUVA APD	1 - 2
		NUOVA POLISPORTIVA NOCI	SAN GIORGIO APRICENA	1 - 1
		OSTUNI SPORT	A.TOMA	0 - 2
		SAN PANCRAZIO SALENTINO	REAL ALTAMURA	1 - 2
		TAURISANO	MONTALBANO CALCIO	0 - 2

CAMPIONATO PROMOZIONE**GIRONE: A**

DATA	GIORNATA			
18/09/05	3/A	ARPIFOGGIA	NUOVA DAUNIA	0 - 1
		ATLETICO CORATO	ACQUAVIVA	0 - 0
		FORTIS TRANI	CANOSA S.R.L.	3 - 1
		MOLFETTA CALCIO	ATLETICO CONVERSANO	1 - 1
		NUOVA LATERZA	POLIMNIA CALCIO	1 - 1
		PRO GIOIA	CASTELLANETA	2 - 0
		SAN SEVERO	CASTELLANA	1 - 3
		TORITTO	CALCIO CAPURSO	1 - 2

GIRONE: B

DATA	GIORNATA			
18/09/05	3/A	ASSI MAGLIE	S.VITO	2 - 1
		CAROVIGNO CALCIO	REAL SQUINZANO	0 - 0
		GALATONE A.S.D.	MEDANIA	1 - 0
		PALAGIANELLO	NOVOLI	1 - 0
		PRO TREPuzzi	MASSAFRA	1 - 2
		SAN DONATO	FIAMMA SPORTIVA MONTERONI	0 - 3
		STELLA JONICA CAROSINO	PRO ITALIA GALATINA	1 - 1
		SURBO	GIOVENTU CALCIO MURO	0 - 2

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**GIRONE A**

DATA	GIORNATA			
11/09/05	2/A	ATLETICO VIESTE	CASSANO MURGE	0 - 3 (*)

(*) vedi delibera del Giudice Sportivo

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**GIRONE: A**

DATA	GIORNATA			
18/09/05	3/A	ALTAMURA S.R.L.	ATLETICO VIESTE	0 - 5
		ASCOLI SARIANO	ATLETICO FOGGIA	3 - 2
		CASSANO MURGE	TERLIZZI CALCIO	0 - 0
		MARGHERITA SPORT	ORTA NOVA	2 - 1
		MATINUM	AUDACE BARLETTA	1 - 1
		MINERVINO MURGE	ATLETICO BOVINO	2 - 1
		SAN GIOVANNI ROTONDO	RAFFAELE CASTRIOTTA	1 - 2
		TALOS RUVO	TORREMAGGIORE CALCIO	0 - 1

GIRONE: B

DATA	GIORNATA			
18/09/05	3/A	ALBEROBELLO	CALCIO GIOIA	1 - 4
		ATLETICO MOLA	PROMAXIMA	1 - 3
		CASAMASSIMA	PUTIGNANO CALCIO	3 - 0
		CISTERNINO	SAN MARZANO	3 - 0
		CLUB PARADISO TURI	FIBAL PULSANO 2000	2 - 1
		CRISPIANO	LIZZANO	0 - 0
		FRAGAGNANO	V.MAZZOLA CAROSINO	1 - 2
		NUOVA VALENZANO	SANTERAMO	4 - 1

GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
17/09/05	3/A	MIGGIANO	GRECIA SALENTINA	1 - 0
18/09/05	3/A	ARADEO CALCIO	MARUGGIO CALCIO	0 - 0
		ERCHIE	TUGLIE	0 - 0
		FRIGOLE	CASERMETTE ARNESANO	2 - 2
		GIOVENTU CALCIO CUTRO	SPORTING TAVIANO	4 - 2
		LEVERANO	MERINE	1 - 0
		OTRANTO	ATLETICO NARDO	3 - 1
		SAN CESARIO ARIA SANA	VEGLIE	2 - 1

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**GIRONE: A**

DATA	GIORNATA			
17/09/05	3/A	SANT ONOFRIO CALCIO	VIRGILIO MAROSO CANDELA	2 - 3
18/09/05	3/A	ATLETICO ORSARA	JUVENALIA	1 - 0
		CARAPELLE	TROIA	2 - 0
		FOGGIA INCEDIT	PESCHICI	3 - 0
		MARCONI	LESINA	8 - 1
		ORDONA CALCIO	REAL VICO CERIGNOLA	8 - 0
		REAL BARLETTA	NUOVA U.S. PIETRA	3 - 0
		VIESTESE	REAL S.GIOVANNI	5 - 0

GIRONE: B

DATA	GIORNATA			
18/09/05	3/A	ANSPI S.ERASMO	SPORTING CLUB SAMMICHELE	2 - 2
		ATLETICO MODUGNO	AVANTI DELFINI ALTAMURA	1 - 0
		BITETTO	REAL CORATO	3 - 2
		CALCIO PELLEGRINO	REAL ADELFA	2 - 0
		EUROPA CALCIO PALESE	BARI SPORT	0 - 0
		JAPIGIA	CARIBOU	1 - 1
		NUOVA ANDRIA	LIBERTAS PALESE	1 - 0
		SPORTIVA TRIGGIANO	GRUMESE	1 - 2

GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
18/09/05	3/A	ANDRISANI CALCIO 1995 TA	STRUDA	2 - 3
		ATLETICO CALCIO MOTTOLA	ARSENAL SAVA	2 - 2
		ATLETICO MANDURIA	TORRE	2 - 0
		COMMENDA BRINDISI	CALCIO LEDE	1 - 3
		GIOVENTU MARTINA	PRO PATRIA	8 - 3
		MEC LECCE	ISCHIATARANTO	2 - 3
		TORCHIAROLO	PEZZE	1 - 1
		VIRTUS TARANTO	TUTURANO	3 - 0

GIRONE: D

DATA	GIORNATA			
18/09/05	3/A	ALEZIO	MELILEO A.S. TAURISANO	0 - 1
		G.PAGANO	NERETINA CALCIO	5 - 0
		GIOVENTU CALCIO PARABITA	SALIGNANO	1 - 2
		GIOVENTU CALCIO SPECCHIA	MELISSANO	1 - 0
		NUOVA GAGLIANO DEL CAPO	POLISPORTIVA GIOVANILE	2 - 0
		NUOVA GIOVENTU SUPERSANO	COLLEMETESE	1 - 0
		OLIMPIA	VIRTUS CALCIO TRICASE	2 - 1
		SAN PIETRO IN LAMA	STELLA DEL COLLE	1 - 4

GARE NON DISPUTATE O NON TERMINATE NORMALMENTE**CAMPIONATO ECCELLENZA**

GIRONE	UNICO			
DATA	GIORNATA			
11/09/05	2/A	SAN GIORGIO APRICENA	LUCERA CALCIO	D

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE	C			
DATA	GIORNATA			
04/09/05	1/A	GIOVENTU CALCIO CUTRO	LEVERANO	M

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO**CODICE DESCRIZIONE**

A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO
M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE
R	RAPPORTO NON PERVENUTO
U	SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W	GARA RINVIATA PER ACCORDO
Y	RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

5. GIUSTIZIA SPORTIVA**5.1. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Bruno Ferrulli (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 20/09/2005, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA

--- GARE DEL 15/ 9/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI**Squalifica fino al 29/ 9/2005**

MARANGO GIOACCHINO (MONTALBANO CALCIO)

Ammonizione

MARAGLIULO PRIMO (COPERTINO)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

FRAPPAMPINA GIUSEPPE (San Giorgio Apricena)

Squalifica per una gara effettiva

RIZZI FABIO (Barletta)
MONACO WALTER (Copertino)
FRANCIOSO LEONARDO (Nuova Polisportiva Noci)
TOTARO ROBERTO (San Pancrazio Salentino)
BOTRUGNO VITTORIO (Taurisano)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione con diffida (III infr)

PAZIENZA FILIPPO (Nuova Polisportiva Noci)

--- GARE DEL 18/ 9/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

€200 **BARLETTA**
Per la presenza di soggetti estranei nei pressi dello spogliatoio della terna arbitrale i quali proferivano parole ingiuriose ed offensive all'indirizzo della stessa. Gli stessi venivano allontanati solo dopo l'intervento della forza pubblica.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre gare effettive

RAFFAELLO GIUSEPPE (Francavilla Calcio)
In corso di gara colpiva con pugno alla mascella un avversario.

Squalifica per due gare effettive

SERIO AMANUELE (San Pancrazio Salentino)

Squalifica per una gara effettiva

GALANTE PAOLO (Ostuni Sport)
AMATO MARCO (San Giorgio Apricena)
PERULLI PIERLUIGI (Taurisano)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione con diffida (III infr)

PASCAZIO NICOLA (Audace Cerignola)
LANOTTE VINCENZO (Barletta)
PAGLIALUNGA ANDREA (Nuova Nardo Calcio S.R.L.)
SOTO AGUSTIN (Ostuni Sport)
DIBENEDETTO NICOLA (Victoria Locorotondo)

5.1.2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE

--- GARE DEL 18/ 9/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

- €400 **GALATONE A.S.D.**
Propri sostenitori colpivano con un accendino al capo un assistente dell'arbitro senza provocare gravi danni.
- €400 **MEDANIA**
Propri sostenitori in campo avverso colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell'arbitro.(1° RECIDIVA)
- €200 **SAN SEVERO**
Propri sostenitori colpivano ripetutamente un assistente dell'arbitro.

Ammonizione

CASTELLANETA

Per ritardata presentazione squadra in campo.

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 29/ 9/2005

ARGENTIERI FERNANDO (MEDANIA)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre gare effettive

TAURISANO FABIO

(Real Squinzano)

Espulso per doppia ammonizione compiva un gesto osceno all'indirizzo del pubblico assiepato sugli spalti.

Squalifica per due gare effettive

LOSCHIAVO NICOLA	(Calcio Capurso)
TESSE VINCENZO	(Fortis Trani)
ISCERI LUIGI	(San Donato)

Squalifica per una gara effettiva

PRESICCE MARIO	(Assi Maglie)
CARUCCI PASQUALE	(Castellaneta)
PORTONE FABIO	(Galatone A.S.D.)
ESPOSITO GIANLUCA	(Massafra)
GIANNONE ALESSANDRO	(Novoli)
D AGOSTINO GIUSEPPE	(San Severo)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione con diffida (III infr)

GRECO GIUSEPPE (Carovigno Calcio)
GRECO OSCAR (Pro Trepuzzi)

5.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

--- GARE DEL 11/ 9/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gara ATLETICO VIESTE - CASSANO MURGE del 11/ 9/2005

Esaminati gli atti ufficiali rilevato che dall'esame degli atti ufficiali e del supplemento arbitrale è emerso che la Società Atletico Vieste ha utilizzato N°2 giocatori Juniores a far tempo dal 28°minuto del 2°tempo sino al termine della gara, per effetto della sostituzione del n°9 Gravinese Alessandro(nato l'1/08/1986 - Juniores) con il n°14 Mondelli Michele (nato il 12/06/82); che in tal caso ha violato le disposizioni pubblicate sul C.U. 03 del 22/07/05 eseguenti tanto premesso

DELIBERA

di comminare a carico della Società Atletico Vieste la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società Cassano Murge.

A CARICO DI SOCIETÀ

Perdita della gara:

ATLETICO VIESTE
Vedi Delibera

--- GARE DEL 17/ 9/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

CARRA MASSIMO

(Miggiano)

--- GARE DEL 18/ 9/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

€50

ARADEO CALCIO

Sostenitori locali lanciano contro un calciatore avversario espulso una piccola pietra senza colpirlo.

€50

FRIGOLE

Per mancata predisposizione Servizio d'Ordine Sostitutivo in assenza di richiesta.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

Squalifica. Fino al 22/10/2005

TUNDO VINCENZO (OTRANTO)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

PALMIERI DAVIDE

(Frigole)

Squalifica per una gara effettiva

NEGRO PAOLO	(Alberobello)
VITTORINI ANTONIO	(Aradeo Calcio)
D ANIELLO ANGELO	(Atletico Bovino)
LALUCE BARTOLOMEO	(Audace Barletta)
OROFINO VITO	(Casamassima)
CALVELLI ALESSIO	(Fibal Pulsano 2000)
CAPOCCIA ALESSIO	(Frigole)
ZACCARIA MARCO	(Lizzano)
LAMENDOLA GIANLUCA	(Maruggio Calcio)
FALCONE ANTONIO	(Matinum)
TRINCHERA PIETRO	(Merine)
RUBINO ANGELO	(Minervino Murge)
META HEKTOR	(Santeramo)
FERRAREIS CARLO	(Terlizzi Calcio)

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per cinque gare effettive**

MARZANO OMAR (Frigole)

A fine gara colpiva con alcuni schiaffi, calci e due pugni il viso di un avversario.

Ammonizione con diffida (III infr)

PIROLO SALVATORE (Casamassima)
 LUISI ANDREA (Club Paradiso Turi)
 GIUSTIZIERI MASSIMILIANO (San Marzano)
 GALLO PATRIZIO (Talos Ruvo)
 ROSSINI DOMENICO (Talos Ruvo)
 D IGNAZIO PULPITO ANTONIO (V.Mazzola Carosino)

5.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

--- GARE DEL 11/ 9/2005 ---

RECLAMI**Gara NERETINA CALCIO - NUOVA GAGLIANO DEL CAPO del 11/ 9/2005**

Esaminati gli atti ufficiali rilevato che la società Neretina Calcio con comunicazione a mezzo telefax del 13/09/05 adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara indicata in oggetto; che ai sensi e per gli effetti dell'art.42 CGS le motivazioni del reclamo, la relativa tassa devono essere trasmessi al GS entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa; a ciò aggiungasi che copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte e la relativa attestazione dell'invio deve essere allegata alla documentazione originaria del reclamo; che a questo GS non risulta essere pervenuta la documentazione prescritta dal CGS a pena di ammissibilità del reclamo stesso; tanto premesso

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo indicato in oggetto;
 di confermare il risultato della gara di 1-4 in favore della società Nuova Gagliano come conseguito sul campo;
 di addebitare sul conto della reclamante Neretina Calcio la relativa tassa

--- GARE DEL 17/ 9/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

MERLA FRANCESCO PIO (Sant Onofrio Calcio)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

RICUCCI LEONARDO (Sant Onofrio Calcio)

--- GARE DEL 18/ 9/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

€104 REAL ADELFA
Sostenitori si avvicinavano allo spogliatoio dell'arbitro ingiuriandolo e minacciandolo

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 18/10/2005 al sig. CAPUTO RODOLFO (MELISSANO)

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 8/10/2005 al sig. FELLINE ANTONIO (TUTURANO)

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 30/ 9/2005 al sig. CARDONE ANTONIO (PESCHICI)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre gare effettive

D AMBROSIO DOMENICO (Real Adelfia)

Espulso per comportamento irrispettoso, reiterava lo stesso e minacciava il direttore di gara mentre usciva dal campo

SABELLA WILIAM (Tuturano)

Tratteneva la mano dell'arbitro tentando di impedire l'estrazione del cartellino.

Squalifica per due gare effettive

DAMBROSIO LEONARDO

(Anspi S.Erasmo)

CUCCOVILLO CESARE

(Sportiva Triggiano)

TONDO CARLO

(Torchiarolo)

CAVA GIUSEPPE

(Torre)

Squalifica per una gara effettiva

GEUSA ANTONIO

(Collemetese)

BIANCHINO ANTONIO

(Commenda Brindisi)

SARCINELLA ANDREA

(G.Pagano)

MAINIERO MAURIZIO

(Lesina)

BOTTALICO MICHELE

(Libertas Palese)

IACOVONE TEODORO

(Marconi)

STAIANO LUCA

(Mec Lecce)

RIZZO OLIVIERO

(Melissano)

LA PUMA GIUSEPPE

(Polisportiva Giovanile)

LOTITO FRANCESCO

(Real Adelfia)

PIPERIS NICOLA

(Sporting Club Sammichele)

CAPUANO VINCENZO

(Troia)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre gare effettive

VALLETTI VITO ROBERTO (Real Adelfia)

A fine gara rivolgeva frasi irrispettose e minacciose nei confronti dell'arbitro, tentando anche di aggredirlo, tentativo non riuscito per l'intervento dei dirigenti della squadra avversaria

Ammonizione con diffida (III infr)

MANGHISI NICOLA (Calcio Pellegrino)

POPOLIZIO FRANCESCO (Nuova Gagliano Del Capo)

CUCCOVILLO CESARE (Sportiva Triggiano)

5.2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare, presieduta dal Dott. Alfonso CARPINELLI e con la partecipazione dell'Avv. Nicola PERSICO e dell'Avv. Filippo MOSCHETTI (componenti), nella riunione del 19 settembre 2005 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA

Gara: A.C. S.GIOVANNI ROTONDO – U.S. ORTA NOVA del 4 settembre 2005 (Reclamo dell'U.S. Orta Nova avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore COLAIANNI PAOLO).

L'U.S. Orta Nova ha proposto reclamo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore Colaianni Paolo dell'A.C.S. Giovanni Rotondo, che ha preso parte alla gara in epigrafe, pur essendo squalificato per una gara effettiva.

Il reclamo è fondato, poiché dagli atti ufficiali (Com. Uff. n. 46 del 12 maggio 2005) risulta che il suddetto calciatore era in posizione irregolare, per cui, in applicazione dell'art. 12 comma 5 punto a) CGS, va inflitta a carico dell'A.C. San Giovanni Rotondo la punizione sportiva della perdita della gara.

P.Q.M.

D E L I B E R A

Accogliere il reclamo presentato dall'U.S. Orta Nova e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 a carico dell'A.C. San Giovanni Rotondo;

Non addebitarsi la tassa stante l'accoglimento del reclamo.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 10/10/2005.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 22/09/2005.

IL SEGRETARIO F.F.
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci